

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 904)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1973 (V. Stampato n. 1450)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 febbraio 1973*

**Disposizioni relative alla durata del bilancio di previsione
per l'anno 1972 delle Regioni a statuto ordinario**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le Regioni a statuto ordinario possono protrarre fino al 31 dicembre 1973 la durata dell'esercizio finanziario 1972 ai fini dell'accertamento delle entrate e dell'impegno delle spese di competenza previste nel bilancio stesso e per apportare al me-

desimo, entro il termine di cui sopra, le variazioni eventualmente necessarie.

La protrazione dell'esercizio e le eventuali variazioni al bilancio 1972 sono adottate con leggi delle Regioni.

Per le Regioni che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma, i termini di chiusura e di rendiconto dell'esercizio finanziario sono prorogati di eguale periodo.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.